

D.C.A.C.- U.D. 33
FASC.N.16/VA.II*Il Ministro dell'Interno*

VISTA la legge 8 marzo 1989, n.101, recante "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane" sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

VISTO l'articolo 4 della citata legge il quale dispone:

- 1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.
- 2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
- 3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
- 4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

VISTO il successivo articolo 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, che ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;



Il Ministro dell'Interno

2

VISTA la comunicazione dell'Unione;

DECRETA

Il Calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2009, come segue:

- Tutti i sabati (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato);
- 8, 9, 10, 15 e 16 Aprile Pesach (Pasqua)
- 29 e 30 Maggio Shavuoth (Pentecoste)
- 30 Luglio Digiuno del 9 di Av .
- 18 e 19 Settembre Rosh Ha Shanà (Capodanno)
- 27 e 28 Settembre Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur)
- 3, 4, 9 e 10 Ottobre Succoth (Festa delle Capanne)
- 11 Ottobre Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li **27 MAR. 2008**

Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e L'Immigrazione
Direzione Centrale degli Affari dei Culti
Per copia conforme

IL MINISTRO
DIAMATO

21 APR. 2008

